



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 30/25 DEL 16.6.2015

Oggetto: Parco eolico “Truncu Reale” nei Comuni di Sassari e Porto Torres. Proponente: Renergy S.r.l.. D.Lgs. n.152/2006. Procedura di VIA.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la società Renergy S.r.l. ha presentato a giugno 2013, regolarizzandola a luglio, l'istanza di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto denominato “Parco eolico “Truncu Reale” nei Comuni di Sassari e Porto Torres, ascrivibile alle categorie di cui al punto 3 dell'Allegato A1 della Delib.G.R. n. 34/33 del 2012 (Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza superiore a 1.000 kW o con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali).

L'intervento, sito in Comune di Sassari, località “Giorre Verdi”, in posizione prospiciente all'agglomerato industriale di Truncu Reale, consiste nella realizzazione di un impianto eolico della potenza complessiva di 5 MW, costituito da n. 2 aerogeneratori Vensys 112 della potenza nominale di 2,5 MW, aventi altezza al mozzo di 140 m e diametro del rotore di 112,5 m. Una prima versione della soluzione di connessione prevedeva il collegamento in antenna alla cabina primaria 150/15 kV “Porto Torres 1” mediante un elettrodotto interrato della lunghezza di 9,5 km. Tale soluzione è stata successivamente modificata con un collegamento al Centro Satellite ENEL di futura realizzazione nell'area industriale di Truncu Reale, mediante un elettrodotto interrato della lunghezza di 1,4 km. Il progetto prevede anche la realizzazione delle necessarie opere civili, quali le opere di fondazione (fondazioni tradizionali su plinto circolare del diametro di 22 m), le piazzole e la viabilità interna.

In merito all'iter, l'Assessore fa presente che il procedimento è stato avviato in data 26 luglio 2013, in seguito alla regolarizzazione dell'istanza e alle pubblicazioni di rito, e che in data 30 settembre 2013 si è tenuta, a Sassari, la presentazione pubblica del progetto e dello Studio di impatto ambientale, in seguito alla quale non sono state presentate osservazioni di rilievo.

In data 17 dicembre 2013 si è svolta la conferenza istruttoria, alla quale hanno partecipato, oltre ai rappresentanti della società proponente e ai funzionari del Servizio Sostenibilità ambientale,



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 30/25

DEL 16.6.2015

valutazione impatti e sistemi informativi ambientali (SAVI), anche i rappresentanti del Comune di Sassari. In seguito ai pareri pervenuti, ai lavori della conferenza e alla previsione della modifica della soluzione di connessione, è stata formalizzata nell'aprile 2014 una richiesta di chiarimenti/integrazioni, riscontrata dal proponente, dopo una richiesta di proroga, nel giugno 2014.

Continua l'Assessore ricordando che nel corso dell'istruttoria, stante l'ubicazione dell'impianto eolico all'interno dell'ambito di paesaggio costiero n. 14 "Golfo dell'Asinara", è emersa una problematica per effetto della sentenza della Corte Costituzione n. 199 del 10 luglio 2014 (nдр: che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art 8, comma 2 della L.R. n. 25 del 17.12.2012 ripristinando, conseguentemente, l'efficacia dell'art. 112 delle NTA del PPR che vieta, al comma 2, la realizzazione di impianti eolici e di trasporto di energia in superficie negli ambiti di paesaggio costiero), risolta successivamente con l'emanazione della L.R. n. 8 del 23 aprile 2015, che all'art. 42 stabilisce "Nelle more della revisione del Piano paesaggistico regionale, conformemente ai principi espressi dalla Corte costituzionale, secondo cui nella localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili non è consentito adottare misure volte a precluderne in maniera generalizzata la realizzazione, non trova applicazione l'articolo 112, secondo comma, delle Norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale, primo ambito omogeneo".

L'Assessore riferisce, quindi, che il Servizio SAVI, tenuto conto di quanto emerso in sede di conferenza istruttoria, delle comunicazioni degli Enti coinvolti, compreso il Servizio Tutela Paesaggistica per le Province di Sassari e Olbia-Tempio il quale con nota Prot. n. 46540/XIV12.2 del 03.11.2014 ha comunicato che "l'intervento non necessita dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146, comma 5, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", considerato che la documentazione depositata, così come integrata ad aprile 2015, risulta adeguata per consentire la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni del progetto, della tipologia delle opere previste e del contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti che possono aversi sull'ambiente, e delle relative misure di mitigazione, ha concluso l'istruttoria con una proposta di giudizio positivo in merito alla compatibilità ambientale dell'intervento in oggetto, a condizione che siano rispettate e recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni di seguito riportate:

1. in sede autorizzativa:

- a. dovrà essere acquisito il parere del MIBACT, ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. n. 42 del 22.1.2004 e s.m.i. e della Parte III, punto 14.9, lett. c) dell'allegato al D.M. 10.9.2010;



- b. previa analisi della situazione attuale al contorno, dovrà essere verificata la necessità dell'elaborazione di uno specifico piano antincendio, come raccomandato dal CFVA con nota prot. n. 86646 del 17.12.2013;
2. in fase di cantiere dovranno essere garantiti e accertati:
 - a. la periodica revisione e la perfetta funzionalità di tutte le macchine ed apparecchiature di cantiere, in modo da minimizzare i rischi per gli operatori, le emissioni anomale di gas e la produzione di vibrazioni e rumori, anche mediante l'adozione di misure gestionali che prevedano lo spegnimento dei mezzi durante il non utilizzo;
 - b. il rapido intervento per il contenimento e l'assorbimento di eventuali sversamenti accidentali interessanti acqua e suolo;
 - c. lo smaltimento, in conformità alle leggi vigenti in materia, dei materiali inquinati e di tutti i rifiuti prodotti durante l'esecuzione delle attività e opere;
 - d. il ripristino delle eventuali opere, recinzioni o linee di servizi (elettriche, telefoniche etc.), intercettate durante il percorso degli automezzi per il trasporto delle turbine al parco. La suddetta fase di trasporto dovrà inoltre essere pianificata in condizioni di sicurezza, senza causare disturbo alle comunità locali né intralcio alla viabilità;
 3. in merito agli impatti sulla vegetazione, dovranno essere attuate le misure di mitigazione proposte nella relazione naturalistica:
 - a. le aree di cantiere e logistica dovranno essere ubicate in zone prive di aspetti vegetazionali naturali o seminaturali;
 - b. dovranno essere contenuti al minimo indispensabile gli spazi destinati alle aree per lo stoccaggio temporaneo del materiale movimentato e alle piste di stretta pertinenza dei cantieri;
 - c. preliminarmente alla realizzazione delle opere il terreno vegetale dovrà essere asportato avendo cura di selezionare e stoccare separatamente gli orizzonti superficiali ricchi di humus e quelli più profondi, ai fini di un suo riutilizzo per i successivi ripristini ambientali;
 - d. il terreno vegetale dovrà essere stoccato per un periodo non superiore a 6 mesi prima del suo riutilizzo. Allo scopo di limitare le riduzioni della fertilità, il dilavamento e la dispersione di polveri, dovranno essere realizzati cumuli lineari di altezza non superiore ai 3 m;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 30/25

DEL 16.6.2015

- e. durante l'esecuzione delle opere la Direzione Lavori dovrà essere supportata da un esperto in discipline naturalistiche e/o agronomico-forestali, al fine di evitare/mitigare eventuali impatti sulle componenti biotiche non previsti in fase progettuale e di verificare la coerenza ecologica e la corretta esecuzione pratica delle opere a verde e provvedere, in caso di rinvenimento di specie faunistiche oggetto di tutela (Convenzione di Berna; DIR. CEE 43/92; L.R. 23/98), o di rilevante interesse naturalistico, alle azioni di allontanamento, custodia temporanea e reinserimento delle stesse, di concerto con gli Enti competenti;
 - f. nel caso in cui si rilevasse, in fase esecutiva, la necessità di asportare esemplari arborei, si dovrà provvedere al loro espianto nella stagione idonea, utilizzando le tecniche più appropriate e sotto la supervisione di un esperto, al fine di reimpiantare gli stessi esemplari nei terreni limitrofi;
 - g. successivamente all'installazione degli aerogeneratori e alla rimozione di tutti i materiali di rifiuto dovranno essere eseguiti gli interventi finalizzati al ripristino dell'originario assetto vegetazionale e della funzionalità pedo-agronomica delle aree interessate dai lavori;
 - h. nei punti dove gli interventi sulla viabilità e sulle piazzole prevedono scarpate e rilevati, questi ultimi dovranno essere opportunamente rimodellati prima della dismissione del cantiere al fine di ripristinare pendenze compatibili con le pratiche agricole e la difesa dall'erosione. Qualora non fosse possibile evitare la presenza di scarpate anche a conclusione dei lavori, si dovrà provvedere a stabilizzarne le superfici ricorrendo alla piantumazione di essenze vegetali autoctone e, se necessario, anche all'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica, come la posa di biostuoie o analoghi sistemi di difesa antierosiva;
4. i quantitativi di terre e rocce da scavo non riutilizzabili all'interno delle aree di cantiere dovranno essere preferibilmente avviati presso impianti di recupero autorizzati, prevedendo lo smaltimento in discarica come opzione residuale;
5. dovrà essere attuato il monitoraggio e controllo delle componenti ambientali atmosfera, flora, fauna e suolo descritto nel capitolo 5 (Piano di monitoraggio) della relazione integrativa trasmessa a giugno 2014 e nell'allegato E (Piani monitoraggio fauna) alla medesima relazione. Dovrà inoltre essere concordato con il Dipartimento territoriale ARPAS il punto di installazione della stazione di rilevamento meteo-climatico;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 30/25

DEL 16.6.2015

6. in merito alla variazione del campo acustico e agli impatti sui recettori individuati e descritti, dovrà essere verificato ex-post il rispetto dei limiti normativi tramite un programma di monitoraggio da definire con l'ARPAS. Qualora detto monitoraggio evidenziasse il non rispetto dei limiti anzidetti, dovranno essere adottati accorgimenti gestionali (es. regolazione della velocità del rotore) tali da assicurare il rispetto delle norme vigenti;
7. il proponente dovrà trasmettere al Servizio SAVI, con cadenza annuale, una relazione tecnico-descrittiva, corredata di documentazione fotografica, planimetrie e dati, attestante gli interventi eseguiti, lo stato dei luoghi, i risultati dei monitoraggi e un report che riassume i dati di funzionamento dell'impianto (ore di funzionamento, produzione e rendimento elettrico, dati anemologici);
8. all'atto del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio dell'impianto, ai sensi delle norme vigenti, dovrà essere prevista una fidejussione bancaria a favore dell'Amministrazione procedente, a garanzia del completo ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore Generale ha espresso il prescritto parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta di giudizio del Servizio SAVI.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente,

DELIBERA

- di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto denominato "Parco eolico 'Truncu Reale'", proposto dalla società Renergy S.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni sopra descritte, sull'osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Comune di Sassari, il Servizio Energia, la Provincia di Sassari, il Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Sassari e l'ARPAS;
- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, i lavori relativi all'intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servizio SAVI e agli Enti di controllo, dovranno essere realizzati entro



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 30/25

DEL 16.6.2015

cinque anni dalla pubblicazione della presente deliberazione, salvo proroga concessa su istanza motivata del proponente, pena l'attivazione di una nuova procedura.

Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di controllo ambientale, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Vicepresidente

Raffaele Paci